



Bruxelles, 19 marzo 2019
(OR. en, es)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0433(COD)**

**7165/19
ADD 1 REV 1**

**CODEC 608
AVIATION 46
PREP-BXT 99**

NOTA PUNTO "I/A"

| | |
|---------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| Oggetto: | Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni |

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione concorda con le dichiarazioni di cui all'articolo [1 *bis*] e al considerando [5 *bis*] per quanto riguarda gli effetti del regolamento sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, TFUE. La Commissione ricorda che tale ripartizione è un tema affrontato in modo esaustivo nei trattati, sia in circostanze normali che in circostanze eccezionali.

In tale contesto, la Commissione ritiene che il presente regolamento non pregiudichi la natura delle future relazioni con il Regno Unito nel settore aereo e che l'esercizio della competenza nel regolamento sia temporaneo e strettamente limitato al suo periodo di validità. Spetterà al Consiglio stabilire i termini della decisione che autorizza l'avvio di negoziati per una futura relazione a norma dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE e, in generale, del diritto dell'Unione, nel pieno rispetto della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.

La Commissione ricorda inoltre gli orientamenti del Consiglio europeo del 23 marzo 2018 sulle future relazioni con il Regno Unito, definiti in vista dell'avvio di negoziati in merito alla visione globale del quadro delle future relazioni. Conformemente al punto 11 di tali orientamenti, nel settore aereo l'obiettivo dovrebbe essere garantire la continuità della connettività tra il Regno Unito e l'UE dopo il recesso di quest'ultimo dall'Unione; tale obiettivo potrebbe essere conseguito, tra l'altro, mediante un accordo sul trasporto aereo, combinato con accordi sulla sicurezza aerea, garantendo al contempo condizioni di parità.

In considerazione di tali orientamenti, la Commissione intende presentare al Consiglio la pertinente raccomandazione quanto prima e in tempo utile."

Dichiarazione di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria

Gli Stati membri riconoscono l'importanza di negoziati rapidi con il Regno Unito per un futuro accordo globale in materia di trasporto aereo. La decisione che autorizza la Commissione a negoziare un tale accordo richiede tuttavia un esame approfondito della raccomandazione di quest'ultima.

Gli Stati membri ritengono opportuno che il futuro accordo globale in materia di trasporto aereo con il Regno Unito abbia la forma di un accordo misto dell'Unione e degli Stati membri. Gli Stati membri sono del parere che nessun elemento del regolamento (in particolare il considerando 5, seconda frase) precluda una decisione in tal senso.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito:

- accoglie con favore l'intento della proposta in causa, che contribuirà ad assicurare perturbazioni minime per i cittadini e le imprese all'interno e al di fuori dell'Europa nell'eventualità di un recesso senza accordo. È una soluzione pragmatica che aiuterebbe a dare certezza ai cittadini e alle imprese, e il Regno Unito è pronto a garantire reciprocità di accesso agli operatori dell'UE come richiede la proposta;
- naturalmente non accetta le posizioni riguardo a Gibilterra;
- ribadisce la sua certezza in ordine alla sua sovranità su Gibilterra (incluso il territorio in cui è situato l'aeroporto di Gibilterra);
- in questa ottica è chiaro che respinge il considerando 7 ter, in quanto non in linea con la posizione giuridica del Regno Unito, e ne chiede l'iscrizione a verbale;
- è irremovibile sul fatto che qualora tale misura venga adottata mentre il Regno Unito è ancora uno Stato membro, la posizione giuridica del Regno Unito dovrebbe essere riflessa nei considerando;
- chiarisce che, in fase di messa a punto del testo, sarebbe più opportuno utilizzare nel regolamento la formulazione consolidata, ovvero: "Il presente regolamento non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto";
- constata con rammarico che Gibilterra non sia stata inserita nel campo di applicazione della misura in causa e ribadisce la sua intenzione, quanto alle future relazioni con l'UE, di negoziare a nome dell'intera famiglia del Regno Unito, compresi i suoi territori d'oltremare.

Dichiarazione della Spagna

La Spagna ricorda che l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento non include Gibilterra, come precisato al considerando 13. Inoltre, in relazione al considerando 14, la Spagna ricorda altresì che non riconosce alcuna sovranità britannica sull'istmo ove è situato l'aeroporto, in quanto tale territorio non è stato ceduto né in virtù dell'articolo X del trattato di Utrecht, né successivamente, ma è stato oggetto di una appropriazione progressiva di fatto da parte del Regno Unito, priva di alcun fondamento giuridico e che la Spagna ha sempre rifiutato.
